



Nella calza della Befana solo carbone per i Poliziotti Ma per il Sap il rancio per la truppa è ottimo e abbondante

Il 9 dicembre scorso tutte le rappresentanze sindacali del Comparto Sicurezza e Difesa hanno esposto alla delegazione dell'esecutivo le numerose istanze che la legge di bilancio, nonostante le promesse e le rassicurazioni dei vari Ministri, lasciava insoddisfatte. Nei tre minuti che al Siulp, come a tutti gli altri sindacati, sono stati concessi per replicare a quanto esposto dalla qualificata compagine governativa, è stata elencata la nutrita serie di aspettative che l'emanando testo, per quanto ancora in fase di elaborazione, ha lasciato irrisolte.

Nei giorni a seguire tutte le sigle rappresentative della Polizia di Stato, il Siulp ovviamente in primis, hanno manifestato la profonda insoddisfazione per la mancanza di qualsivoglia riconoscimento per la specificità professionale del personale delle forze di polizia. Pochi giorni fa, e segnatamente il 17 dicembre, il composito cartello composto da Sap, Coisp, Fsp e Silp Cgil ha pubblicato la lettera a firma congiunta con la quale venivano ribadite le severe critiche all'impostazione della manovra.

Poi, ieri, fa la sua comparsa sui social il comunicato con il quale il Sap esprime soddisfazione per aver visto accolti i propri appelli al Governo. Noto la disinvoltura con cui è stato dato il benservito agli altri tre co firmatari. Stupisce ci sia ancora qualcuno che considera credibile chi da sempre socializza le perdite e capitalizza i benefici, ricordando quel celebre

SOMMARIO

- Nella calza della Befana solo carbone per i Poliziotti – Ma per il Sap il rancio per la truppa è ottimo e abbondante
- Nuove regole per le prescrizioni mediche
- Guida senza patente: la Consulta conferma il reato
- È costituzionalmente legittima la mancata previsione della circostanza attenuante della lieve entità nel furto con strappo
- Invalidità e malattia: da gennaio le nuove tutele della Legge 106/2025
- Bonus sicurezza



sketch comico con il compianto Gigi Proietti che con magistrale ironia e gergo affilato spiegava la massima di vita per la quale la vittoria ha molti padri e la sconfitta è orfana.

Ma in disparte l'inaffidabilità di certe compagnie, a lasciare davvero sgomenti sono i toni trionfalistici che accompagnano questi bavosi compiacimenti. Se tutto va bene dal cilindro del Ministro Giorgetti usciranno infatti pochi spiccioli che basteranno appena a pagare gli straordinari arretrati del primo trimestre 2024, giusto in tempo per evitare l'avvio di procedure esecutive con la scadenza dei due anni utili per non incorrere in insolvenza, nonchè venti milioni di euro per alimentare il fondo accantonato per la previdenza dedicata. In pratica meno del 10% di quanto manca, ossia 280 milioni, per poter finalmente dare avvio a questo fondamentale sostegno previdenziale.

Siamo anche consapevoli che per uscire dalle procedure di infrazione comunitaria servono sacrifici.

Però riteniamo si potesse sicuramente fare qualcosa di più, perché a leggere bene le pieghe dei vari emendamenti non mancano le categorie a cui è stata dedicata ben più premura di quella riservata a noi. Ecco perché facciamo sinceramente fatica a condividere l'entusiasmo con il quale il Sap ha accolto il contentino del differimento dell'aumento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, che comunque viene nei fatti sdoganata. Per di più lasciandosi andare ad uno squallido tentativo di attribuire al Siulp il peccato originale di aver sostenuto anni addietro l'opportunità di prevedere la permanenza volontaria in servizio fino a due anni oltre l'età limite ordinamentale.

Perché quella nostra proposta nasceva proprio dalla disamina degli allarmi lanciati dall'Inps, che prima o poi sarebbero stati inevitabilmente tradotti nell'ennesima stretta di cinghia sulle pensioni, che il nostro progetto mirava ad evitare grazie al bilanciamento della spesa previdenziale che avrebbe prodotto l'adozione di questa misura.

A coprire però il baccano provocato dagli strepiti gioiosi del Sap ci sono gli assordanti silenzi su una serie di questioni che non ci pare possano passare in secondo piano.

Prima delle quali quella sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei 411, cavallo di battaglia montato per mesi da prezzolati troll che hanno avvelenato tutti i pozzi dell'informazione social, fomentando le disdette alle altre sigle e autoproclamando il Sap come unica forza in grado di difendere i loro interessi. E adesso scopriamo che questi colleghi, infatuati dai pifferai magici disseminati sulla rete che li hanno fatti iscrivere al Sap, possono essere cinicamente sacrificati sull'altare della difesa del Governo. E a difenderli rimane chi, come il Siulp, come avvenuto nei precedenti concorsi, e come sempre ha fatto, non intende rinunciare a battersi per ottenere l'integrale scorrimento della graduatoria.

Altrettanto irrilevante viene evidentemente considerata dal Sap la mancanza dei finanziamenti promessi per il rinnovo del contratto della dirigenza, per la semplificazione dei concorsi interni da Ispettore Superiore, per l'abbattimento della soglia del 50% della riserva delle carenze del ruolo degli ispettori ai concorsi pubblici che consentirebbe di indire concorsi interni per oltre 5 mila operatori in servizio, per l'esclusione dalle prove fisiche dei partecipanti ai concorsi interni e, ultimo ma non da ultimo, per la revisione dell'impianto ordinamentale in materia di rimborso delle spese legali. Per chi, come il Sap, si fosse distratto, il problema non sono i fondi con cui incrementare le dotazioni disponibili. Ma l'affannosa procedura che richiede il previo parere dell'Avvocatura dello Stato anche per l'erogazione degli anticipi. Parere per il rilascio del quale è stabilito un termine massimo di 45 giorni, decorsi i quali può essere al più erogato non oltre il 30% della somma richiesta, e per giunta solo previa presentazione del parere di conformità dell'Ordine degli Avvocati.

Una clamorosamente falsa tutela, come dimostra il caso di tre colleghi di Lecce che in questi giorni sono stati indagati per omicidio preterintenzionale, e che hanno dovuto nominare entro poche ore un perito di parte per l'esame autoptico, onerandosi di un anticipo che, fortunatamente, visto l'esito della perizia, potrà verosimilmente essere recuperato. Ma solo tra qualche mese, e con tutta la calma che la burocrazia richiede, specie stante la concomitanza con un periodo festivo.

In definitiva ci pare ci sia ben poco da festeggiare. Questa manovra di bilancio è probabilmente la peggiore dopo quella del famigerato duo Tremonti Brunetta che sul finire della prima decade del secolo dispose il blocco del turn over – e ne continueremo a pagar a lungo i nefasti effetti – e del tetto salariale.

Scelgano ora i colleghi se farsi bastare il carbone che troveranno nella calza della Befana. Noi, e crediamo non saremo gli unici, non possiamo fare sconti o aperture di credito a chi non ha mantenuto gli impegni assunti.

Nuove regole per le prescrizioni mediche



Il DDL Semplificazioni (L. 182/2025), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 e in vigore dal 18 dicembre, prevede alcune misure per i pazienti cronici che non dovranno più recarsi ogni mese dal medico solo per rinnovare la prescrizione. Il provvedimento prevede per la ricetta medica che attesta e certifica patologie croniche una validità fino a dodici mesi.

Il medico curante potrà indicare nella ricetta del Servizio Sanitario Nazionale la posologia e il quantitativo di farmaco necessario per un intero anno, specificando chiaramente il dosaggio giornaliero e la durata complessiva della terapia. Questo vale per tutte quelle

condizioni cliniche che richiedono trattamenti farmacologici stabili e prolungati nel tempo.

Tra le patologie che beneficeranno della ricetta annuale rientrano in modo specifico l'ipertensione arteriosa, il diabete mellito (sia di tipo 1 che di tipo 2), le cardiopatie croniche, l'insufficienza cardiaca, le broncopneumopatie croniche ostruttive, l'asma persistente, le dislipidemie (alterazioni dei livelli di colesterolo e trigliceridi), le patologie tiroidee che richiedono terapia sostitutiva permanente come l'ipotiroidismo, le malattie reumatologiche croniche quali l'artrite reumatoide e il lupus eritematoso sistemico, le epilessie stabilizzate, le patologie psichiatriche croniche in trattamento continuativo, il morbo di Parkinson, le demenze in fase iniziale e intermedia, l'osteoporosi severa, le insufficienze renali croniche, le epatopatie croniche, e tutte quelle condizioni che necessitano di una terapia anticoagulante o antiaggregante prolungata.

Questa innovazione non significa che il paziente riceverà in una sola volta la fornitura farmaceutica per dodici mesi. Il sistema prevede, invece, una distribuzione frazionata e controllata: ogni mese il cittadino si recherà in farmacia dove il professionista, sulla base della prescrizione medica annuale, consegnerà esclusivamente il quantitativo di medicinale sufficiente a coprire trenta giorni di cura, calcolato secondo la posologia stabilita dal medico. Il mese successivo l'operazione si ripeterà, sempre senza necessità di tornare dal dottore per un nuovo documento. Questa modalità operativa affida al farmacista un ruolo di intermediazione e controllo, mantenendo al medico la responsabilità esclusivamente clinica della diagnosi e dell'impostazione terapeutica.

Con la ricetta annuale ripetibile la continuità terapeutica è garantita per l'intero arco dell'anno, con la certezza che ogni mese il paziente interessato potrà ritirare regolarmente i propri medicinali.

Il Ddl Semplificazioni approvato dalla Camera contiene un'altra disposizione di straordinaria rilevanza pratica, che risolve un'incongruenza assurda del nostro sistema sanitario. D'ora in avanti, i farmaci indicati nella lettera di dimissione ospedaliera o nei verbali di accesso al pronto soccorso avranno immediato valore prescrittivo, senza necessità di alcuna intermediazione ulteriore da parte del medico di famiglia. Il paziente potrà recarsi direttamente in farmacia con il documento rilasciato dalla struttura ospedaliera e ritirare quanto prescritto.

Dunque, se un medico specialista ospedaliero ha già valutato il caso clinico e stabilito la terapia appropriata, risulta del tutto superfluo che un secondo medico debba limitarsi a ricopiare quella decisione per conferirle validità amministrativa.

Guida senza patente: la Consulta conferma il reato

Con la sentenza numero 154, depositata il 21 ottobre 2025, la Corte costituzionale ha rigettato diverse questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, e 5 del decreto legislativo numero 6 del 2016 e 16, comma 15, del codice della strada, sollevate dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica, chiamato a giudicare un soggetto imputato del reato di guida senza patente con recidiva infrabiennale.

Il dubbio di illegittimità costituzionale avanzato dal giudice rimettente riguardava in via principale

il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, nella parte in cui, dopo aver chiarito che la depenalizzazione (salve talune eccezioni) dei reati sanzionati con la sola pena pecuniaria si applica anche a quelli che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con pena detentiva, "sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria", precisa che "in tal caso le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato". La Corte ha ritenuto non fondato tale dubbio, anche se limitato al solo caso del reato di guida senza patente (come, in via subordinata, richiesto dal rimettente), rilevando che il legislatore delegato, nell'attribuire il massimo ambito applicativo alla clausola generale di depenalizzazione recata dalla legge delega, così valorizzando le generali finalità di deflazione del sistema penale sottese alla legge di delegazione, ha, tuttavia, lasciato doverosamente ferma la rilevanza penale delle fattispecie aggravate dei reati di cui si tratta, per le quali la normativa allora vigente prevedeva, in ragione del più accentuato disvalore del fatto, anche (o soltanto) la pena detentiva. Tali fattispecie, osserva ancora la Corte, non sarebbero potute comunque rientrare nel perimetro applicativo del criterio di delega, il quale non riferiva la condizione di operatività della depenalizzazione – l'essere, cioè, il reato punito unicamente con pena pecuniaria – alla sola fattispecie base.

In via subordinata, il Tribunale di Firenze aveva censurato l'articolo 116, comma 15, del codice della strada, che continua ad annettere rilievo penale all'illecito commesso da chi sia recidivo nel biennio, per violazione dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), di offensività del reato (art. 25, secondo comma, Cost.) e della funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), in quanto tale previsione farebbe dipendere la rilevanza penale di un fatto, che per ogni altra persona resta sanzionato solo in via amministrativa, da una condizione soggettiva dell'agente (la recidiva nel biennio) priva di incidenza sull'offesa al bene giuridico protetto, configurando una responsabilità penale cosiddetta "d'autore". Inoltre, la disposizione censurata enfatizzerebbe oltre misura il peso della recidiva sul piano sanzionatorio.

La Corte ha giudicato non fondata anche questa censura, sottolineando che, nel caso in esame, la precedente condotta che viene in rilievo non è priva di correlazione con la condotta di guida senza patente, essendo costituita proprio dalla commissione, definitivamente accertata, del medesimo illecito. Inoltre, la recidiva, per assumere rilievo agli effetti dell'articolo 116, comma 15, del codice della strada, deve manifestarsi in un arco temporale circoscritto a soli due anni. Tale accertamento non assume le fattezze di un marchio incancellabile. La Consulta ha, ancora, escluso che sia riscontrabile nella specie un fenomeno di abnorme sopravvalutazione delle componenti soggettive dell'illecito, rilevando che la guida senza patente rappresenta comunque un illecito di significativo disvalore nel quadro di quelli contemplati dal codice della strada, consistendo nel compimento di un'attività intrinsecamente pericolosa per la sicurezza stradale e per l'incolumità delle persone e delle cose, in difetto del titolo abilitativo, che attesta l'idoneità del soggetto a esercitarla.

In via ulteriormente subordinata, il Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo numero 8 del 2016 in riferimento all'articolo 76 della Costituzione per eccesso di delega, nella parte in cui non prevede che, con

riguardo alle ipotesi aggravate ora trasformate in fattispecie autonome di reato, il giudice continui ad applicare per il calcolo della pena la disciplina sanzionatoria vigente prima della riforma. E ciò per l'asserita incompatibilità con la legge delega dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio delle ipotesi aggravate, che ne impedisce il bilanciamento con eventuali attenuanti.

La Corte ha dichiarato non fondata anche tale questione, alla stregua delle considerazioni già esposte in relazione al rigetto della questione sollevata in via principale, aggiungendo che la pronuncia richiesta darebbe luogo ad un assetto asistemico, in quanto il giudice dovrebbe continuare a trattare come circostanza aggravante una previsione sanzionatoria alla quale non corrisponde più alcuna fattispecie base di reato.

Infine, sulla base delle argomentazioni svolte con riferimento al rigetto della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 116, comma 15, del codice della strada, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione – sollevata, in estremo subordine, dal Tribunale di Firenze – nella parte in cui, nell'ipotesi di recidiva nel biennio, prevede l'applicazione di una pena detentiva anziché pecuniaria.

(Fonte: Corte Costituzionale)

È costituzionalmente legittima la mancata previsione della circostanza attenuante della lieve entità nel furto con strappo



Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 171, depositata il 27 novembre 2025, ritenendo non fondate le questioni sollevate in proposito dai Tribunali di Firenze e di Milano.

La Consulta ha affermato che si tratta di un reato estremamente "compatto" in relazione all'omogeneità della sua portata offensiva, che è sempre caratterizzata da una significativa violenza percepita dalla vittima.

La Corte non ha ravvisato la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena per la mancata previsione della circostanza attenuante della lieve entità, in considerazione dell'intrinseca gravità del

furto con strappo, che è dimostrata dal fatto che esso si accompagna sempre a una intrusione nella sfera personale della vittima attraverso il contatto con l'autore del reato (sia pure mediato dal bene sottratto).

Inoltre, lo scippo presenta profili di pericolosità significativi, dal momento che può facilmente degenerare in un reato più grave e comunque determinare ulteriori conseguenze dannose tali da alimentare una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione che incidono sulla qualità della vita, potendo condizionare le future decisioni relative ai propri spostamenti.

LECIRCULARIDELLASETTIMANA

- **16/12** – Buoni pasto in formato elettronico "Up DAY" per il personale delle forze di Polizia in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza . Tickets in scadenza il 31.12.2025
- **18/12** – Convocazione agli accertamenti di efficienza fisica ed attitudinale Trattamento economico di missione
- **19/12** – Servizio di copertura assicurativa Proroga Copertura Assicurativa Postevita anno 2026 Periodo 01 gennaio 31 dicembre 2026
- **22/12** - Concorso 118 Vice Commissario Convocazione agli accertamenti attitudinali Trattamento economico di missione

Invalidità e malattia: da gennaio le nuove tutele della Legge 106/2025



Come già anticipato su queste pagine (nr. 35 del 30 agosto 2025), dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove misure inserite legge 18 luglio 2025, n. 106, che andranno a potenziare le tutele previste dalla Legge 104 agevolando i lavoratori con patologie invalidanti, croniche e oncologiche oppure con disabilità gravi o patologie rare con grado di invalidità non inferiore al 74%.

Si tratta un pacchetto di misure che comprende nuovi permessi e congedi, accessibili presentando la domanda corredata da certificazione medica elettronica, trasmessa digitalmente tramite il sistema Tessera Sanitaria al fine di ridurre burocrazia e tempi

di attesa.

Qui di seguito una sintesi delle novità legate a condizioni di malattia grave o invalidità:

10 ore in più all'anno di permessi retribuiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal proprio CCNL (quindi oltre ai classici tre giorni al mese previsti dalla Legge 104), da utilizzare per visite mediche, esami diagnostici o cure ricorrenti che riguardano se stessi se è affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti o invalidità pari o superiore al 74% (stesso diritto anche nel caso in cui le patologie sopra indicate riguardino figli minori);

congedo straordinario non retribuito (ma riscattabile con versamenti autonomi) fino a due anni continuativi o frazionati, conservando il posto di lavoro e i contributi previdenziali (ma senza maturare TFR, ferie e tredicesima), con priorità di accesso allo smart working al rientro; se compatibile con le mansioni svolte;

tutela del posto di lavoro per chi è affetto da patologie oncologiche o croniche, grazie a maggiori garanzie contro il licenziamento per superamento del periodo di comporta.

Queste agevolazioni riguardano sia i dipendenti del settore pubblico che quelli del settore privato. I lavoratori autonomi affetti dalle patologie di disabilità sopra indicate e che prestano attività continuativa per un committente possono invece sospenderla fino a 300 giorni per ogni anno solare.

Le novità introdotte dal legislatore a tutela dei soggetti fragili non si estendono a tutti: coniugi, figli maggiorenni e fratelli che assistono un familiare con disabilità grave non rientrano tra i beneficiari delle nuove misure. A loro restano solo i tre giorni mensili previsti dalla legge 104 e, nei casi più gravi, il congedo straordinario biennale. L'unica eccezione riguarda i genitori di minori con gravi patologie, che possono accedere sia alle ore aggiuntive che al congedo.



MySIULP
IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

Bonus sicurezza



Il Bonus Sicurezza 2025 è una detrazione fiscale legata agli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza delle abitazioni private. Non si tratta di un incentivo legato a una ristrutturazione edilizia, anche se può essere cumulato con il Bonus Ristrutturazioni: è infatti un'agevolazione autonoma che premia chi investe in impianti antifurto, videocamere, portoni blindati, inferriate e altri dispositivi di sicurezza passiva.

Possono accedere all'agevolazione del Bonus Sicurezza:

- Proprietari di immobili residenziali
- Titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione)
- Inquilini e comodatari, purché sostengano direttamente le spese.

La normativa individua una serie di interventi specifici che possono rientrare nel Bonus Sicurezza.

Sistemi di allarme e antifurto (comprendono sensori, sirene, centraline e dispositivi connessi, anche smart, in grado di rilevare tentativi di intrusione o manomissione).

Videocamere di sorveglianza installate sia all'interno che all'esterno dell'immobile. Sono ammesse anche le telecamere collegate a sistemi digitali di registrazione e controllo remoto.

Porte e portoni blindati, cancelli elettrici o per il rafforzamento delle serrature, inferriate, grate di protezione alle finestre e recinzioni anti-intrusione.

Videocitofoni di nuova generazione, che consentono di controllare gli accessi anche da remoto tramite app.

Casseforti a muro installate in modo fisso e permanente con un intervento documentato con fattura dettagliata, in cui sia chiaramente indicata la tipologia del prodotto e la funzione antieffrazione, pagata con bonifico parlante, come richiesto dalla normativa fiscale per i bonus edilizi.

Le spese per i servizi di vigilanza privata, come il canone di abbonamento a centri di vigilanza o le tariffe per il controllo remoto da parte di operatori professionali, non sono detraibili. Tuttavia, l'acquisto e l'installazione dell'impianto di videosorveglianza collegato possono rientrare nel bonus, purché le fatture siano separate.

L'aliquota prevista per la detrazione è pari al 36% fino al 31 dicembre 2025 con importo massimo di spesa di 48mila euro ad unità immobiliare e la detrazione fiscale si estende in dieci quote annuali di pari importo nel 730 da includere nella dichiarazione dei redditi.

Per pagare le spese da ammettere al bonus sicurezza occorre utilizzare il bonifico parlante bancario o postale, che deve riportare:

la causale del versamento riferita all'art. 16-bis del DPR 917/1986, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la Partita IVA o il Codice Fiscale dell'azienda esecutrice, il numero e la data della fattura.


È consigliabile conservare tutta la documentazione relativa ai lavori (Fatture, ricevute di pagamento, permessi o autorizzazioni amministrative (se richieste), Schede tecniche dei dispositivi installati).

Bonus Sicurezza senza lavori di ristrutturazione

A differenza di molte altre agevolazioni fiscali, il Bonus Sicurezza non è vincolato a interventi di ristrutturazione o riqualificazione edilizia. Si tratta infatti di una detrazione autonoma, che può essere richiesta anche in assenza di lavori edilizi. In pratica, per beneficiare del bonus non è necessario affrontare spese per il rifacimento della casa: è sufficiente installare dispositivi che migliorino la protezione dell'abitazione, come allarmi, videocamere o porte blindate.

Il Bonus Sicurezza è cumulabile con altri incentivi fiscali, a patto che le spese siano separate e documentate in modo distinto. In particolare, è compatibile con Bonus Ristrutturazioni, bonus Mobili ed Elettrodomestici, ecobonus per l'efficientamento energetico.

L'importante è che le voci di spesa non si sovrappongano e che per ciascuna si rispettino le condizioni previste.



**Con l'apertura della successione
decorre il termine per adempiere agli obblighi fiscali
e catastali previsti dalla normativa vigente.**

Cadenza annuale

Si ricorda che:

La dichiarazione deve essere presentata, in via generale, **entro 12 mesi** dalla data del decesso (apertura della successione).

Il termine decorre dalla data del decesso del contribuente.

Assistenza qualificata

Il **Servizio di assistenza fiscale del SIULP** è curato da **colleghi già esperti** nella materia e abilitati all'invio telematico. Il servizio provvede direttamente a:

Predisporre ed elaborare la dichiarazione di successione.

Presentare telematicamente la **dichiarazione di successione** e, contestualmente, la **voltura catastale**.

Fornire assistenza completa e personalizzata, garantendo il rispetto delle scadenze annuali e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Nota sui costi

*Per informazioni sui costi e sulle modalità di assistenza,
è possibile rivolgersi direttamente al responsabile del servizio.*

Contatti

Per informazioni e assistenza:

Collega responsabile del servizio: **Giuseppe Iaffaldano**
Telefono: **331 3699097** Email: **assistenza fiscale@siulp.it**